



Comune di  
**Vestone** (BS)  
Piazza Garibaldi 12  
25078 Vestone BS  
[protocollo@pec.comune.vestone.bs.it](mailto:protocollo@pec.comune.vestone.bs.it)  
[www.comune.vestone.bs.it](http://www.comune.vestone.bs.it)

Protocollo n. 9293  
10 dicembre 2021

Decreto sindacale n.9/2021

**DECRETO SINDACALE NOMINA RESPONSABILE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.  
Art. 50 comma 10 testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000.**

## IL SINDACO

**Considerato che, a seguito di mutamenti interni del personale in organico è opportuno provvedere a riconfigurare l'attuale assetto e ridisegnare la vigente mappatura dei** Responsabili del Servizio del comune di Vestone (BS), al fine di attribuire al vicesindaco ed assessore Giovanni Zambelli la Responsabilità del Servizio PROTOCOLLO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO e del Servizio SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE – UFFICIO LEVA ELETTORALE in aggiunta al servizio UFFICIO TECNICO – settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA e al servizio UFFICIO COMMERCIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE.

Detta nomina è di competenza del Sindaco, il quale è chiamato a provvedere con provvedimento monocratico, a' sensi dell'art. 50 comma 10 e dell'art. 107, 109 comma 2 del tuel D. lgs. n. 267/2000, con contestuale assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali per il conseguimento degli obiettivi di gestione improntati a criteri di efficacia, efficienza ed adeguatezza.

**Atteso che** l'individuazione e nomina dei responsabili degli uffici e servizi con le funzioni, competenze e responsabilità espressamente elencate all'art. 107 D.Lgs. 267/2000 promana dal rigoroso rispetto del principio di **separazione** tra la funzione politica e di controllo spettante all'organo politico elettivo e la funzione amministrativo - gestionale spettante in via ormai definitiva agli organi burocratici.

E' opportuno cercare di **limitare** quanto più possibile la **duplicità di provvedimenti**, ovvero di delibere assunte dalla giunta, seguite da "determinazioni" con eguale ( o analogo) contenuto adottate dai Responsabili dei Servizi. A tale scopo gli organi politici si limiteranno, se del caso, all'emanazione di semplici direttive/ atti di indirizzo, laddove abbiano a ritenerlo opportuno, fatto salvo il principio irrinunciabile per cui è di competenza del Responsabile del Servizio, a' sensi dell'art. 107 comma 2 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 "(...) l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente." Al Segretario comunale, impregiudicate le funzioni indicate all'art. 97 comma 4 lettera d) del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000, compete pur sempre uno specifico ruolo di controllo volto anche, se necessario, a dirimere eventuali controversie e conflitti di competenza che avessero ad insorgere fra organi politici e Responsabile del servizio e, *de iure*, un potere gestionale e di indirizzo e controllo sul Responsabile del Servizio ( congedi ordinari, permessi, recuperi etc.)e in materia di personale.

**La realizzazione del fine pubblico viene affidato, nei sistemi democratici, agli organi elettivi (con compiti di rappresentanza diretta degli elettori), mentre la materiale esecuzione degli obiettivi (la gestione) è di competenza degli apparati organizzativi (tecnostuttura). La distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione (con relativa distinzione di competenza) costituisce un principio generale**

*dell'ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato, sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni che non siano fondate su regole di legittimità. I Dirigenti/Responsabili dei Servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale.*

*Vedi copiosa e stratificata giurisprudenza pretoria assolutamente concorde e conforme sul punto; tra le altre: TAR Piemonte, 27 novembre 2002 n. 2000, Cassazione, sez. II, 6 novembre 2006 n. 23622; TAR Brescia 28 aprile 2003 n. 464 e n. 188/07 del 5 marzo 2007, T.A.R. Lombardia Brescia, 27 giugno 2005 n. 690 ( laddove è precisato che il nuovo assetto dei poteri nelle amministrazioni pubbliche è improntato ad una rigida separazione dei rispettivi ruoli e che tutti i poteri gestionali sono di competenza della burocrazia intesa come il complesso degli apparati amministrativi); Cons. Stato Sez. V, 07-04-2011, n. 2154 (laddove è ribadito che ai dirigenti è attribuita tutta la gestione, amministrativa, finanziaria e tecnica, comprensiva dell’adozione di tutti i provvedimenti, anche discrezionali, incluse le autorizzazioni e concessioni (e quindi anche i loro simmetrici atti negativi), e sugli stessi dirigenti incombe la diretta ed esclusiva responsabilità della correttezza amministrativa della medesima gestione (art. 107, commi 3 e 6, T.U. cit.) (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 1351/2010); T.A.R. Calabria Catanzaro, 23 settembre 2003 n. 2730 e 2 maggio 2006 n. 453; T.A.R. Campania, Napoli; II, 23 marzo 2004 n. 3081 e ex pluribus Cassazione, Sez. I, 1 aprile 2004, n. 6362, TAR Lazio Sez. II, 19 agosto 2004, n. 7790, T. A. R. Emilia Romagna Parma 13/12/2005 n. 580; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 15 febbraio 2007 n. 279; TAR Calabria, sede staccata di Reggio Calabria, sentenza n. 493 del 28 luglio 2009 dove è detto che l’attività gestionale sicuramente è anche attività discrezionale; Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Puglia 24 settembre 2012, n. 1216, TAR Campania, Napoli, sez. V – Sentenza 14 marzo 2013, n. 1489; T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 13-01-2016, n. 143/ Cass. pen. Sez. IV, 12-01-2016, n. 20050/ T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 24-11-2015, n. 5437/ Cons. Stato Sez. V, 20-11-2015, n. 5299/ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, 03-11-2015, n. 12404/ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 29-07-2014, n. 1418/ Cons. Stato Sez. V, 30-04-2015, n. 2194/ Cons. Stato Sez. V, 17-11-2014, n. 5632/ Cons. Stato Sez. III, 05-11-2014, n. 5456/ Cons. Stato Sez. V, 23-10-2014, n. 5251/T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 21-08-2014, n. 545; Cons. Stato Sez. V, 19-08-2016, n. 3646; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 18; Consiglio di Stato, Sezione 6 Sentenza 11 giugno 2018, n. 3531; Cons. Stato, Sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4692.*

#### **Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli, Sezione 4 Sentenza 13 giugno 2018, n. 3953**

Per giurisprudenza costante (vedi T.A.R. Lazio, sez. III 20 marzo 2015 n. 4407), negli enti locali vige il principio di separazione tra i poteri di indirizzo e controllo politico - amministrativo, spettanti agli organi di governo, e quelli di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, di pertinenza dei dirigenti, con la conseguenza che questi ultimi esercitano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo degli organi di governo dell’ente, come previsto dall’art. 107 comma 2, d.lg. n. 267

[del 2000](#), il cui successivo comma 5 aggiunge che, dalla data di entrata in vigore del testo normativo in esame, le disposizioni che conferiscono al sindaco l'adozione degli atti di gestione si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, e questo senza che sia necessaria la previa adozione delle modifiche regolamentari e statutarie invocate dal ricorrente nel ricorso.

**Competenze dei dirigenti/ responsabili di servizio in materia di appalti:** [Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Parma sez. I 8/3/2011 n. 66](#); **Competenze dei dirigenti degli enti locali** [Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Reggio Calabria 23/10/2008 n. 542](#); [Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. VIII 29/7/2008 n. 9545](#); [Consiglio di Stato sez. V 23/6/2008 n. 3108](#); [Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez. III 19/3/2008 n. 788](#);

**Competenze dei dirigenti in materia di procedure concorsuali;** [Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. II 24/10/2007 n. 9955](#); [Pres. d'Alessandro, C., Est. Maiello, U.; Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Catanzaro sez. II 3/10/2006 n. 1095](#); [Pres. Carella, V., Est. Dell'Olio, C.; Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez. II 25/7/2006 n. 3218](#); [Pres. Petruzzelli, G., Rel. Spiezia, L. A. O. Tribunale Amministrativo Regionale Calabria Catanzaro sez. I 2/5/2006 n. 453](#); [Consiglio di Stato sez. V 20/2/2006 n. 701](#); [Pres. Elefante, A., Est. Marchitiello; C.; Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. I 27/1/2006 n. 1080](#); [Pres. Coraggio, G., Est. Buonauro, C.; Tar Veneto, sezione 31 marzo 2011, n. 187 e T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 31-03-2011, n. 541, Cons. Stato Sez. V, 30/04/2015, n. 2194; T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187](#); ( laddove è precisato che spettano ai dirigenti/responsabili di servizio “tutti i compiti”; la gestione complessiva del procedimento in materia di appalti e dell’intera procedura di gara fa capo ai responsabili di servizio e non può essere frammentata attribuendo, per esempio, la nomina della commissione di gara ad altri soggetti, meno che mai alla giunta, a pena di violare la rigida ed effettiva separazione dei rispettivi ruoli imposta dal dlgs 267/2000);

- [C. Conti Molise Sez. contr., Delib., 01/12/2016, n. 167](#):“(…) la Sezione di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, con deliberazione n.59/2012/PAR, in riferimento al principio della separazione tra politica e amministrazione, ha inoltre stabilito che "è indubitabile che la separazione tra gestione e indirizzo politico sia un principio fondamentale dell'organizzazione pubblica delineatosi nel corso degli anni '90; tuttavia, come ricavabile dalla giurisprudenza della Consulta in materia di spoils system (sentenze nn. 233 del 2006; 103 e 104 del 2007; 161 del 2008; 81 del 2010; 124 del 2011) si tratta di un principio che - pur avendo un fondamento costituzionale - rimane di matrice legislativa ordinaria".

- [T.A.R. Lombardia Brescia, 30-03-2017, n. 437](#):“(…) svolgere i compiti istituzionali attraverso i dirigenti incardinati negli uffici, i quali agiscono in autonomia secondo il principio generale dell'ordinamento degli Enti locali ( art. 107, [D.Lgs. n. 267/2000](#)) di separazione fra attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di vertice, fra le quali rientra l'acquisto di partecipazioni azionarie, e attività gestionali, spettanti agli organi burocratici.”

- [Cons. Stato Sez. IV, 11-10-2016, n. 4181](#). Con l'art. [107 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267](#) (T.U. Enti locali) le competenze inerenti alla gestione amministrativa, per gli enti comunali e provinciali, sono state traslate dalla potestà dell'organo politico a quella dei dirigenti. (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, sez. V, 21 maggio 2015, n. 2850)

- [Cons. Stato Sez. V, 20-07-2016, n. 3274/](#) [T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, 02-05-2016, n. 624/](#) [T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. I, 20-04-2016, n. 434/](#) [T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 28-01-2016, n. 187](#)

- [T.A.R. Liguria prima sezione sentenza n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio](#), afferma che “(…) l'art. 20 del t.u. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell'ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell'organo di governo in tale ambito procedimentale.”

La ripartizione delle competenze amministrative tra gli organi politici e quelli burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova

riscontro non solo nell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell'art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l'attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini CGA, sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173). [sentenza 2134/2021 del Tar Sicilia, sede di Palermo](#)

La Corte Costituzionale ha affermato più volte che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie ([Corte Cost. n. 161/2008](#)) costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa» ([Corte Cost. n. 81/2013](#), [n. 304/2010](#), [n. 390/2008](#), [n. 103](#) e [n. 104/2007](#)). Riguardo infine all'individuazione dell'esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell'organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, la Consulta, nel riconoscere la competenza legislativa, ha affermato che essa «incontra un limite nello stesso [art. 97](#) Cost.: nell'identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l'imparzialità della pubblica amministrazione» ([Corte Cost. n. 81/2013](#)).

### **Visti:**

- l'art. 2 comma 1 lettera b) del D. lgs. n. 165/2001, nel testo coordinato con l'art. 3 comma 2 lettera b) della legge 15 marzo 2009 n. 15, a mente del quale le amministrazioni pubbliche ispirano l'organizzazione degli uffici in base, tra l'altro a criteri di "ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2";
- l'art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che mira a "(...) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(...)";
- l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale "2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.";
- la legge delega (legge 15/2009) all'art. 6 contempla principi e criteri in materia di dirigenza pubblica dettati «al fine di rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico degli organi di governo in ambito amministrativo».
- l'art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a' sensi del quale "(...) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, s'intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". Consolidata giurisprudenza in materia - Corte Cost., [n. 103](#) e [n. 104](#) del 23 marzo 2007; [Cons. di Stato, Sez. V, n. 5312 del 2005](#)- e l'art. [45](#), [D.Lgs. n. 80 del 1998](#) nel precisare che, a decorrere dalla sua entrata in vigore di quest'ultimo d.lgs. "le disposizioni previgenti che attribuiscono agli organi di governo la adozione di atti di gestione, di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti". [T.A.R. Sardegna, Sez. II, 12 ottobre 2011, n. 968](#);

Atteso che:

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018 prevede, in piena continuità con i precedenti contratti (in particolare quelli del 31 marzo 1999 e del 22 gennaio 2004) l'area delle posizioni organizzative che, in particolare per i Comuni privi della dirigenza, costituisce il vertice dell'organizzazione;
- l'art. 13 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che gli "enti istituiscano posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" nei casi ivi dettagliati.

Visto l'art. 53 comma 23 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000 n. 388), come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 2001 n. 448 a mente del quale gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 97, comma 4, lettera d) del testo unico enti locali d. lgs. N. 267/2000, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono attribuire a componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e gestionale. Questa disposizione costituisce una evidente deroga al principio della separazione delle funzioni tra atti di indirizzo politico-amministrativo, spettanti agli organi di governo, ed atti di gestione, di competenza dell'apparato burocratico. Date le particolarità e la delicatezza del contenuto, la disposizione è stata oggetto di diverse incursioni da parte del giudice amministrativo, tutte tese a favorirne un'applicazione estesa.

Vista la pronuncia del C.d.S. [Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 23 febbraio 2009, n. 1070](#), nella quale vien chiarito che l'applicazione del comma 23 prescinde da disposizioni regolamentari organizzative, dato che la formulazione della disposizione non necessariamente presuppone l'approvazione di un regolamento, essendo sufficiente la previsione che attribuisce al Sindaco il potere di individuare i responsabili comunali delle aree funzionali. *"Il rispetto di questi criteri generali stabiliti per l'organizzazione degli uffici comunali ... e la deroga di attribuzione in capo ad amministratori comunali prevista espressamente dalla legge, senza ulteriore discrezionalità se non sull'an, portano dunque ad escludere la necessità di ulteriori criteri generali"*. La posizione espressa si pone in perfetta continuità con i precedenti, quali la [Sent. n. 1052](#) del 6 marzo 2007 emanata dalla quinta sezione, che, riflettendo sulla necessità di un apposito regolamento, era già giunta alla medesima conclusione, rilevando come non necessaria l'approvazione di apposite norme regolamentari né di criteri generali da parte del Consiglio, in quanto l'attribuzione è prevista espressamente dalla legge, senza ulteriore discrezionalità se non sull'an. Negli stessi termini si è espresso il T.A.R. Piemonte, Sez. I, 28 novembre 2006, n. 4459, 8 novembre 2006, n. 4094, e 5 aprile 2004, n. 579, che ha anch'esso demolito la dedotta incompetenza del Sindaco a rilasciare i provvedimenti amministrativi, (cfr. anche [T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 2 ottobre 2006, n. 4688](#)).

La giurisprudenza contabile (cfr. ex multis deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo per il Molise) e amministrativa, qualificano la norma introdotta dalla legge finanziaria del 2001 quale norma speciale e derogatoria, rispetto sia al principio di separazione politica-amministrazione sancito dall'[art. 107 del TUEL](#), che all'art.84 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006 (ex codice dei contratti pubblici).” (...) *Attraverso l'emanazione dell'art.29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n.448 (legge finanziaria per l'anno 2002) il legislatore ha modificato il citato art.53, da una parte, ampliandone l'ambito di operatività tramite l'estensione dell'applicazione ai Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e, dall'altra, eliminando il riferimento alla mancanza non rimediabile di figure professionali idonee. Pertanto la scelta, da parte del Comune, di avvalersi della potestà derogatoria al principio di separazione dei poteri può avvenire attualmente anche in presenza di dipendenti appartenenti alla categoria D (T.A.R. Emilia Romagna, sez. staccata di Parma, sentenza n.160 del 2009). È rimasto, invece, l'obiettivo del contenimento della spesa derivante dalla decisione, documentato annualmente con apposita delibera in sede di approvazione del bilancio. “La deroga in parola implica che “il componente della giunta cui è attribuita la responsabilità dei servizi comunali è pienamente investito delle funzioni connesse a tale attribuzione, ivi compresa, nel caso contemplato dalla pronuncia in esame, quella di presidenza delle commissioni di gare per l'affidamento di contratti d'appalto da parte dell'ente” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.5296 del 20 novembre 2015).*

Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ritiene inoltre che le ragioni di imparzialità amministrativa perseguite dall'art.84 comma 5 del D.lgs n.163 del 12 aprile 2006 possano essere “sacrificate” e “giustificate” pienamente da ragioni di buon andamento dell'attività amministrativa e, dunque, da “esigenze aventi pari rango costituzionale”. *“Del resto, è proprio in ragione di tali considerazioni che la questione di legittimità costituzionale della norma di cui alla legge finanziaria 2001 è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il Consiglio di Stato stabilisce pertanto che la previsione normativa introdotta dall'art.53 comma 23 della legge n.388/2000 ha “l'evidente scopo di assicurare la necessaria funzionalità ai Comuni “polvere”, i cui organici sono privi di posizioni dirigenziali, permettendo loro di coprire le posizioni apicali all'interno della*

*propria “micro-struttura” mediante ricorso ai componenti dell’organo di direzione politica. Ne consegue che il carattere derogatorio della norma in esame, rispetto al principio generale di separazione dei poteri, è previsto nei piccoli enti al fine di favorire il contenimento della spesa e consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche. La norma in esame, dunque, assume carattere di specialità e si pone quale limite all’applicazione del generale principio della successione delle leggi nel tempo. Da ciò deriva che il principio contenuto nella norma speciale risulta insuscettibile di abrogazione tacita o implicita da parte di una norma generale sopravvenuta.”( deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo Corte dei Conti per il Molise). Inoltre, con parere n. 178 del 21 ottobre 2015, l’ANAC ha precisato che, coerentemente con il dettato normativo e i precedenti orientamenti giurisprudenziali, nelle procedure di appalti pubblici degli enti locali di piccole dimensioni, non sussiste un rigido divieto di partecipazione dei RUP alle commissioni di gara.*

*“Si deve dunque ritenere che l’art.53, comma 23, della legge 388/2000, configurandosi quale norma speciale, prevalga sulla disciplina di portata generale in materia di inconferibilità e incompatibilità, introdotta successivamente ad opera del D.lgs n.39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”. A tale conclusione perviene anche l’ANCI che, pronunciandosi sulla questione nel parere del 18 settembre 2014, rileva che la deroga introdotta dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 è tanto più significativa a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 39/2013, evidenziando che: “la portata disapplicativa della norma lascia presumere, in assenza di indicazioni contrarie, che in quanto lex specialis debba prevalere sulle disposizioni generali in tema di incompatibilità, escludendo quindi un’ipotesi di abrogazione tacita” ( deliberazione n.167/2016/PAR della sez. regionale di controllo Corte dei Conti per il Molise).*

Precisato quindi che:

l’art. 107 del TUEL, l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l’assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / responsabili dei servizi. In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di:

- - stanziamenti di spesa;
- - previsioni di entrata;
- - personale;
- - beni mobili;
- - beni immobili.

Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 3 dell’art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla Giunta.

Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell’esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l’assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei suddetti enti.

**RICHIAMATO l’art.15 del CCNL 21.05.2018 del seguente tenore:**

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l’ampiezza ed il contenuto delle

eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

(...)

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

Precisato che art. 18 del contratto 21 maggio 2018 comparto funzioni locali che riporta l'elenco dei trattamenti accessori che rappresentano una deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione.

(...)

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse(6);

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14 settembre 2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL 5 ottobre 2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22 gennaio 2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

(...)

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 114/2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della Legge n. 326/2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9 maggio 2006;

i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge n. 662/1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/1997.

**Atteso** che, a mente dell'art. 50 comma 2 D.Lgs. 267/2000 testo unico enti locali, il Sindaco sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti e che, a' sensi del comma 10 del medesimo articolo, è il Sindaco medesimo a provvedere alla nomina dei responsabili degli uffici e servizi (vedasi, da ultimo, TAR Puglia – Bari – Sez.II, sentenza 21/06/204 n.2635, consiglio di Stato, sez. VI, sent. 1° marzo 2005 e Ministero dell'Interno (In "Comuni d'Italia" n. 10/2005, pag.92).

**Preso** atto che il comma 2 dell'articolo 109 TUEL enti locali dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107 commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97 comma 4 (attribuzione delle medesime al Segretario Comunale), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

## DECRETA

1. Di nominare, a' sensi dell'art. 50 comma 10 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e della cornice normativa in premessa tratteggiata, segnatamente dell'art. 107 del tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 165/2001 (testo unico pubblico impiego), con decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento, i seguenti Responsabili del Servizio di seguito indicati:

<b>Area - settori</b>	<b>Nominativo Responsabile del Servizio</b>
UFFICIO TECNICO – settore URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	GIOVANNI ZAMBELLI
SERVIZI DEMOGRAFICI ANAGRAFE - STATO CIVILE – UFFICIO LEVA ELETTORALE	GIOVANNI ZAMBELLI
PROTOCOLLO – SERVIZIO AMMINISTRATIVO	GIOVANNI ZAMBELLI
UFFICIO COMMERCIO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	GIOVANNI ZAMBELLI
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI UFFICIO PERSONALE RISORSE UMANE	SEGRETARIO COMUNALE

2. Di dare atto che il conferimento di detta responsabilità comporta l'attribuzione di tutti i poteri, le funzioni, i compiti, le competenze e gli atti gestionali (tranne le sole deroghe espressamente disposte per legge) previsti dalla vigente normativa esposta in premessa e segnatamente dall'articolo 107 commi 2, 3 e 4 del TUEL enti locali D.Lgs. 267/2000 (analogamente all'art. 4, commi 2 e 3 del d. lgs. n. 165/2001) e che il soggetto predetto è direttamente responsabile, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza nonché dei risultati di gestione (articolo 107 TUEL comma 6). Detta responsabilità comprende, come ovvio, anche gli atti di valorizzazione, di utilizzo ed impiego del personale "in dotazione" al servizio.
3. Di stabilire che nel caso di assenza o impedimento anche temporaneo e di breve durata del Responsabile del Servizio Giovanni Zambelli, i provvedimenti e le competenze del medesimo siano attribuite al segretario comunale dott. Alberto Lorenzi, ivi compresa la sottoscrizione di atti convenzioni, accordi, protocolli d'intesa e determinazioni ex art. 183 commi 7 e 9 d. lgs. n. 267/2000 anche a' sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge n. 241/1990.

Dato in Vestone il 10 dicembre 2021

Il sindaco  
(firmato digitalmente art. 24 d. lgs. n. 82/2005)  
Facchi Roberto